



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DECRETO SINDACALE N. 30 DEL 22/12/2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale per opporsi al ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sicilia sez. stacc. di Catania promosso da Maria di Vincenzo +altri 6.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 21/12/2021 immediatamente esecutiva, con la quale il Sindaco è stato autorizzato a opporsi al ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sicilia sez. staccata di Catania promosso da Maria di Vincenzo + altri 6.

RAVVISATA la necessità di dover nominare un legale di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico di cui al presente atto non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale, richiamando, a tal fine, le pronunce giurisprudenziali secondo cui:

- occorre tenere nel debito conto *“la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);
- il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo *“che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);

2. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico costituito da n. 8 articoli;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti scaturenti dal presente provvedimento, inclusi l'impegno della superiore spesa di € 4.000,00 e la liquidazione dell'acconto, per fasi di giudizio, pari a € 2.000,00;
4. **DI DARE ATTO** che il disciplinare d'incarico potrà essere sottoscritto dalle parti successivamente all'adozione della determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.

IL SINDACO
Francesco Sgroi

